

ORDINE DEGLI AVVOCATI BARI

Estratto del verbale della seduta del 13 dicembre 2018

Omissis

Punto n. 12 all'Ordine del Giorno

(Comunicazioni...)

Omissis

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 13.12.2018,

c o n s i d e r a t o

- che, con delibera del 13 novembre 2018, questo Consiglio, in virtù di quanto disposto dall'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247, ha invitato gli Enti pubblici e le imprese private a rivedere le convenzioni in essere per lo svolgimento di attività di consulenza e rappresentanza in giudizio, apportando, ove necessario, le modifiche che:

1. riconoscano agli Avvocati che svolgono attività di consulenza e/o di rappresentanza in giudizio, un compenso non inferiore a quello minimo previsto dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012;
2. eliminino le clausole vessatorie e, pertanto, nulle, indicate ai commi 6 e 8 dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247;
3. riconoscano il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012.

- che, a seguito di tanto, si è avuta notizia che alcuni Enti pubblici ed imprese private hanno comunicato disdetta dalle convenzioni in essere e, contestualmente, hanno invitato gli Avvocati a presentare preventivi che confermino gli importi stabiliti nelle convenzioni disdettate.

r i t e n u t o

- che, l'art. 2, co. 2 della legge n. 247/2012, attribuisce all'Avvocato la funzione "di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti" e che detta previsione, è di tale oggettiva intensità e rilevanza, da poter



ORDINE DEGLI AVVOCATI BARI

essere ricondotta all'inalienabile diritto alla difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. In tale ottica, la funzione della difesa e, quindi, l'attività dell'Avvocato, non attiene al mero ambito corporativo, ma si eleva al superiore piano delle garanzie costituzionali;

- che, l'onerosità della prestazione costituisce una componente necessaria dell'incarico difensivo, così come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 7299/2015, giacché il suo esercizio "concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l'indipendenza e l'obiettività della funzione...";

- che, il doveroso rispetto dei principi di dignità e decoro nell'esercizio della professione forense-consacrati dall'art. 3, co. 2, della L.P.e dall'art. 9 del c.d.f. – tengono conto sia "del rilievo sociale della difesa" che del "rispetto dei principi della diretta e leale concorrenza";

- che, in applicazione del disposto dall'art. 2233 c.c., i compensi professionali debbono essere consoni al decoro della professione (cfr. Ordinanza resa il 21 ottobre 2016 dalla Sesta Sezione della Suprema Corte che, con riferimento al D.M. n. 140/2012, ha ribadito il principio di diritto già enunciato dalla Sesta Sezione con sent. n. 25804/2015);

- che, l'art. 37 del c.d.f. vietano l'acquisizione di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro e che, di sicuro, sostanzia la violazione dei generali canoni di dignità e decoro la condotta dell'Avvocato che accetta o propone un compenso irrispettoso delle norme primarie generali, qual è l'art. 2233, co. 2, c.c., di norme primarie speciali, ovverosia dell'art. 3, co. 2, legge n. 247/2012, nonché di norme regolamentari comunque vincolanti per i professionisti forensi;

- che, nell'eventualità, di una pattuizione inferiore a quella ritenuta equa, il valore sociale della difesa acquisterebbe una valenza meramente mercantile ed il principio della leale concorrenza ne risulterebbe ineludibilmente violato.

- che, del pari, è da ritenersi illegittima l'offerta gratuita di prestazioni professionali, in quanto, oltre ad essere carente dei requisiti della serietà e dell'affidabilità, si pone in contrasto con la prescrizione



ORDINE DEGLI AVVOCATI BARI

recata dall'art. 2 del D.M. N. 55/2014 (Parametri), secondo cui "Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera" (TAR Lombardia, sent. n. 902 del 19.04.2017 – Sez. quarta);

- che, in applicazione dei principi innanzi indicati, preventivare compensi per prestazioni professionali inferiori a quelli ritenuti equi dalla vigente normativa costituisce violazione dei precetti deontologici del decoro e della dignità, che debbono sempre governare l'esercizio della professione forense (Consiglio Nazionale Forense, sentenze nn. 244 e 246 del 28 dicembre 2017);

INVITA

I propri iscritti a non preventivare compensi inferiori a quelli minimi, ritenuti equi dalla vigente normativa
Si pubblichino sul sito istituzionale, si dia comunicazione agli iscritti e si comunichi al CNF, all'OCF e agli Ordini forensi d'Italia.

Omissis

È copia conforme all'originale

Bari, 13 dicembre 2018



Il Consigliere Segretario
Avv. Antonio Benegiamo

